

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1036

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRONZUTI, BUCCI, ROBUSTI, FIEROTTI,
NAPOLI, RECCIA, ZACCAGNA e SPISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1994

Proroghe delle autorizzazioni temporanee rilasciate ai
produttori di latte

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce da una necessità inderogabile di creare quel clima di serenità nel mondo agricolo degli allevatori che purtroppo per tante ragioni obiettive non è riuscito ad adeguarsi alle direttive comunitarie nei tempi previsti.

Meglio sarebbe stato sollecitare un decreto legge da parte del Governo per ovviare ai sempre possibili ritardi connessi alla discussione e al normale iter parlamentare, ma auspichiamo di superare ogni possibile *impasse* per non arrecare danno ad una categoria che da sempre versa in non floride condizioni di lavoro.

La legge 3 maggio 1989, n. 169, e la relativa circolare applicativa n. 24 del 3 dicembre 1991 del Ministero della sanità fissavano al 31 dicembre 1994 la scadenza delle autorizzazioni temporanee delle stalle: *questo limite è stato solo parzialmente soddisfatto dalle categorie degli allevatori, perchè spesse volte gli ostacoli e gli impedimenti alla normalizzazione sono derivati anche da altre inadempienze e ritardi, dovuti ai servizi veterinari, alle commissioni edilizie, alla scarsa informazione che è sempre lenta ad arrivare nelle*

zone più povere e più disagiate della penisola.

Si tenga presente che le autorizzazioni temporanee sono state rilasciate ai produttori con le stalle già dotate dei requisiti minimi di igienicità prevista e che le proroghe potranno essere poste in essere in attesa dell'applicazione della direttiva 46/92/CEE del 16 giugno 1992.

Senza l'attuazione della iniziativa richiesta si arriverà certamente ad una profonda crisi socio-economica per il mondo contadino della nostra penisola che si aspetta un gesto di comprensione di aiuto e di fattivo intervento dell'attuale classe politica. Sono decine di migliaia i produttori soci di cooperative nel Nord e nel Sud d'Italia che vivono nell'attesa di un provvedimento che ridia fiducia, speranza e certezze a tutti coloro che per ragioni diverse non hanno *ottemperato al decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1981, n. 184, e alla citata legge n. 169 del 1989 e relativa circolare applicativa.*

Per quanto sopra riteniamo urgente e indispensabile il presente disegno di legge in attesa che siano completati gli adeguamenti delle strutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La validità delle autorizzazioni temporanee concesse ai produttori di latte bovino in relazione ai requisiti igienico-sanitari delle stalle è prorogata fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE, di cui all'articolo 46 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 46 della citata legge n. 146 del 1994, con particolare riferimento al criterio della gradualità previsto dalla lettera *d*) del comma 1 del predetto articolo, il Governo terrà particolarmente conto dei tempi tecnici di adeguamento delle stalle connesse alla polverizzazione delle aziende, al divario tecnologico da colmare e alle difficoltà di accesso previste dalla normativa nazionale e comunitaria nelle aree disagiate e destrutturate.

